

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN COUNSELING**

Articolo 1

(Durata)

- a) Il corso di specializzazione in counseling ha durata minima annuale.
- b) Il monte ore minimo comprendente sia le attività teorico-pratiche che quelle di supervisione didattica e/o tirocinio deve essere pari a 180 (centottanta) ore.
- c) Le ore erogabili in modalità FAD (formazione a distanza) non possono essere superiori a 20 (venti) e devono essere limitate ai soli moduli teorici.
- d) E' possibile effettuare un massimo di ore di assenza pari al 20% del totale del corso, limitatamente ai soli moduli degli insegnamenti teorico-pratici, escluso quindi il tirocinio e/o la supervisione.

Articolo 2

(Insegnamenti)

- a) Il corso di specializzazione in counseling deve essere suddiviso in insegnamenti.
- b) Ogni insegnamento deve prevedere un programma di studio redatto dal docente di riferimento in accordo con la direzione didattica.
- c) Per ogni insegnamento il docente deve indicare un testo obbligatorio e almeno un testo opzionale (di consultazione), oltre ad eventuali dispense.
- d) Il programma e la bibliografia di ogni insegnamento deve essere congruente con il modello teorico di riferimento adottato dalla scuola.

Articolo 3

(Supervisione didattica)

Qualora il corso di specializzazione preveda un percorso di supervisione didattica:

- a) La supervisione didattica deve essere effettuata da un counselor con la qualifica di professionista (professional counselor).
- b) Il counselor, oltre ad essere un professionista, dovrà avere un curriculum ed un percorso di studi congruente con la specializzazione proposta.
- c) La supervisione didattica deve intendersi come relativa ad attività didattiche d'aula quali simulate e role-playing, e non deve confondersi con la supervisione professionale cui normalmente si fa ricorso durante lo svolgimento della propria attività professionale.

AssoCounseling			Regolamento riconoscimento corso specializzazione R19				
Data Emissione	13/05/2014	Data Revisione	25/06/2014	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	1 di 4

Articolo 4

(Tirocinio)

Qualora il corso di specializzazione preveda un percorso di tirocinio:

- a) Ogni allievo deve essere assegnato ad un tutor che ne segue l'operato durante tutto il tirocinio. Ogni singolo tutor può farsi carico di massimo 5 (cinque) tirocinanti. Il tutor può essere sia interno all'ente dove viene effettuato il tirocinio, che interno alla scuola se l'ente ospitante non dispone di un servizio di tutoraggio per i tirocinanti.
- b) Il tutor non deve essere necessariamente un counselor, ma una figura professionale congrua in relazione all'attività svolta e al tipo di ente ospitante.
- c) Alla fine del tirocinio ogni tirocinante deve avere un libretto debitamente firmato dal tutor, accompagnato da una breve relazione sull'operato svolto.
- d) Ogni tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile.
- e) Il tirocinio è parte integrante del percorso formativo ed è dunque un requisito indispensabile ai fini del rilascio del documento finale (diploma, attestato, etc.).

Articolo 5

(Definizione della specializzazione)

Il corso di specializzazione in counseling deve necessariamente prevedere una formazione in una delle specializzazioni riconosciute da AssoCounseling all'atto della richiesta di accreditamento (l'elenco completo e aggiornato è disponibile qui: <http://www.assocounseling.it/docs/documenti/D11.pdf>).

Articolo 6

(Orientamento teorico)

- a) La scuola deve seguire un orientamento teorico riconosciuto a livello internazionale dalla comunità scientifica.
- b) Le materie, i programmi e la bibliografia delle singole materie devono essere coerenti con il modello teorico di riferimento.

Articolo 7

(Requisiti per l'iscrizione)

- a) L'aspirante allievo deve essere un counselor professionista e dunque in possesso di una valida attestazione di qualificazione professionale ai sensi della L. 4/2013.
- b) La scuola deve prevedere un meccanismo di selezione quale, a titolo esemplificativo: colloquio, valutazione del curriculum, etc.

AssoCounseling			Regolamento riconoscimento corso specializzazione R19				
Data Emissione	13/05/2014	Data Revisione	25/06/2014	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	2 di 4

Articolo 8
(Variazioni)

- a) La scuola si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di ordine didattico (monte ore, materie, etc.) o strutturale (cambi sede, variazioni fiscali, etc.).
- b) AssoCounseling può modificare il presente regolamento per esigenze normative e/o procedurali. Tali modifiche non possono avere comunque valore retroattivo, non si applicano alle specializzazioni in corso, e si applicano a partire dal primo corso di counseling utile successivo all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
- c) AssoCounseling si impegna a comunicare tempestivamente alle scuole ogni variazione del presente regolamento.

Articolo 9
(Riconoscimento)

- a) Il riconoscimento rilasciato da AssoCounseling è da intendersi come nominalmente riferito al corso di specializzazione (non alla struttura o ai corsi in generale erogati nella loro totalità).
- b) Ogni scuola è tenuta a promuovere adeguatamente il riconoscimento rilasciato da AssoCounseling sia attraverso il materiale cartaceo (brochure, depliant, etc.) che attraverso il materiale elettronico (siti web, email, etc.).
- c) Il documento finale rilasciato all'allievo deve obbligatoriamente contenere:
- 1) Riferimento al riconoscimento.
 - 2) Estremi del riconoscimento.
 - 3) Logo/marchio del riconoscimento.

Articolo 10
(Materiale rilasciato)

La scuola si impegna a rilasciare ad ogni allievo che abbia terminato il percorso:

- a) Diploma finale con riportati gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling ai sensi dell'art. 9, comma c) del presente regolamento.
- b) Certificazione con riportate, nel dettaglio, le ore, gli insegnamenti e le attività svolte.

Articolo 11
(Docenti)

- a) La formazione dei docenti dovrà essere congrua con il modello teorico della scuola e l'insegnamento assegnato.
- b) I titoli professionali dei docenti dovranno essere congrui con l'insegnamento assegnato.

AssoCounseling			Regolamento riconoscimento corso specializzazione R19				
Data Emissione	13/05/2014	Data Revisione	25/06/2014	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	3 di 4

c) Quando il titolo professionale è relativo ad una professione regolamentata (psicologo o medico, ad esempio) occorre che vi sia corrispondenza tra il titolo dichiarato (ad esempio “psicologo”) ed il suo reale possesso (ad esempio “iscrizione all’Ordine degli psicologi”).

d) Il “professional counselor” impiegato nelle supervisioni didattiche deve essere un counselor iscritto ad una qualunque associazioni professionale di categoria, i cui requisiti di iscrizione siano affini o comunque compatibili con quelli previsti da AssoCounseling, ed in possesso di regolare attestazione di qualificazione professionale.

e) Il “trainer counselor” impiegato nella formazione e nei percorsi di crescita personale deve essere un counselor iscritto ad una qualunque associazioni professionale di categoria, i cui requisiti di iscrizione siano affini o comunque compatibili con quelli previsti da AssoCounseling, ed in possesso di regolare attestazione di qualificazione professionale.

f) Il così detto “tutor d’aula”, se svolge attività meramente amministrativo-pratiche (controllo dei registri, distribuzione delle dispense, etc.), non necessita di particolari qualifiche. Se invece svolge anche attività di “gestione dell’aula”, occorre che sia un counselor professionista.

Articolo 12
(Rilascio dei crediti)

L’iscritto ad AssoCounseling che frequenta un corso di specializzazione è manlevato dall’obbligo di aggiornamento permanente, pertanto ai corsi di specializzazione non vengono rilasciati nominalmente crediti.

AssoCounseling			Regolamento riconoscimento corso specializzazione R19				
Data Emissione	13/05/2014	Data Revisione	25/06/2014	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	4 di 4